

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Cessione di ramo d'azienda illegittimo Conseguenze patrimoniali

R.G.N. 20840/2022

Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023

CC

ORDINANZA

sul ricorso 20840-2022 proposto da:

TELECOM ITALIA - TIM S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in

che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -**contro**

2023

LUCIANO, elettivamente domiciliato in

3919

, che lo

rappresenta e difende;



avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2022
R.G.N. 12/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 29 marzo 2022, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello di Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata a corrispondere, in favore del lavoratore indicato in epigrafe, la somma di € 200.696,96, a titolo di retribuzioni ordinarie non percepite dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2020 oltre accessori, a seguito dell'accertamento della Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3580/14, di nullità della cessione di ramo d'azienda del 16 aprile 2003 da Telecom Italia s.p.a. a HP - DCS s.p.a. e di conseguente ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro, mai adempiuto dalla società;

2. essa ha, in particolare, ribadito l'irrilevanza del trattamento pensionistico percepito dal lavoratore dal 2010, siccome non comportante



inammissibilità della sua domanda operando su un diverso piano previdenziale, né alcun indebito cumulo detraibile dalla somma suindicata;

3. con atto notificato il 1'8 settembre 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c.;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 22, primo comma, lett. c) legge n. 153/1969 e 10, sesto comma d.lgs. 503/1992, per l'incompatibilità della domanda di pensione del lavoratore e del successivo riconoscimento della relativa prestazione previdenziale, in suo favore dall'anno 2010, con la permanenza della sua offerta di prestazione lavorativa e della volontà di ripristino del rapporto di lavoro: essendo condizione di conseguimento della pensione di anzianità la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda; nell'irrilevanza della sentenza della



Corte d'appello di Napoli di inefficacia della
cessione del ramo d'azienda con efficacia *ex tunc*,
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro,
avvenuta con la messa in quiescenza del lavoratore
(unico motivo);

2. esso è infondato;

3. ribadito che, nel caso di ripristino del
rapporto *ex tunc*, non vi è alcuna impossibilità né
materiale né giuridica di rendere la prestazione
lavorativa offerta, bensì solo l'obbligo per il
lavoratore di restituire all'ente previdenziale i
ratei percepiti divenuti indebiti; neppure
integrando il conseguimento della pensione di
anzianità una causa di impossibilità della
reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore
illegittimamente licenziato, atteso che la
disciplina legale dell' incompatibilità (totale o
parziale) tra trattamento pensionistico e
percezione di un reddito da lavoro dipendente si
colloca sul diverso piano del rapporto
previdenziale (determinando la sospensione
dell'erogazione della prestazione pensionistica),
senza comportare l'invalidità del rapporto di
lavoro (Cass. 14 maggio 2020, n. 8949, in
motivazione *sub p.ti* 3.1, 4; Cass. 4 ottobre 2022,
n. 28824, in motivazione, *sub p.to* 8 di estensione



a questo profilo del consolidato principio di ^{SOLO} apparente unicità del rapporto, siccome postulata dalla validità del trasferimento d'azienda, configurandosi invece una duplicità di rapporti di lavoro - di fatto con la cessionaria; *de iure* con la cedente - nel caso della sua illegittimità), l'esame della questione è tuttavia precluso dalla formazione al riguardo di un giudicato;

4. è noto che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, sia correlato all'oggetto del processo e si estenda pertanto a tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del *petitum* e della *causa petendi*, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 9 novembre 2022, n. 33021);

4.1. alla luce dei suenunciati principi, l'inammissibilità della domanda del lavoratore - di condanna di Telecom Italia s.p.a. a corrispondergli le retribuzioni ordinarie non



percepita dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2020 oltre accessori (a seguito dell'accertamento della Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3580/14 - in giudicato per effetto dell'ordinanza di conferma di questa Corte n. 11205/2016 - di nullità della cessione di ramo d'azienda del 16 aprile 2003 a HP - DCS s.p.a. da parte della predetta società e di ordine essa di ripristino del rapporto di lavoro) - per incompatibilità con il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore fin dall'anno 2010 (e pertanto in epoca anteriore alla formazione del suindicato giudicato), avrebbe dovuto essere preliminarmente eccepita nel giudizio definito dal suddetto giudicato, quale fatto impeditivo integrante eccezione pregiudiziale di merito, rientrante nel perimetro del suo oggetto e pertanto in esso deducibile.

Ed infatti, con più stretto riferimento al caso di specie, questa Corte ha in particolare affermato che, a fronte di un giudicato che accerti il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro non possa unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa (precipuamente, per effetto di pensionamento), dovendo l'eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere



fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta (Cass. 9 febbraio 2007, n. 2898, in motivazione *sub p.to* 5);

4.2. né osta la circostanza della deduzione di preclusione da giudicato per la prima volta nell'odierna sede di legittimità, posto che è principio consolidato che, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno sia, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio: trattandosi di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 21 aprile 2022, n. 12754). E qualora esso si sia formato (come nel caso di specie: ordinanza di questa Corte n. 11205/2016) a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, è ben rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui eventualmente essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione prevista dall'art. 124 disp. att.



c.p.c., perché l'accertamento del giudicato [Numero sezionale 3919/2023](#)

esterno non costituisce patrimonio esclusivo [Data pubblicazione 30/10/2023](#)

delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "*ne bis in idem*" (Cass. 11 giugno 2021, n. 16589);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *lquater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da



parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27
settembre 2023

Il Presidente

(dott. Adriana Doronzo)

